

Capitolo primo

mente i lavoratori dipendenti, in quanto non è soggetto alle imposte sul reddito, e alimenta poi un ulteriore trasferimento che lo Stato farà agli enti beneficiari della donazione, nella misura del 10% in più di quanto donato privatamente. Il sistema britannico di agevolazioni fiscali alle donazioni sarà analizzato in maggiore dettaglio nel prossimo capitolo.

1.3.2. *L'agevolazione fiscale all'origine*

Per quanto concerne invece il punto 2 (l'agevolazione fiscale all'origine), innanzi tutto le tipologie di erogazioni liberali al settore non profit che possono potenzialmente beneficiarne sono di norma le seguenti:

- contributi volontari generali non condizionati in denaro;
- contributi volontari generali non condizionati in natura⁶;
- contributi volontari mirati al finanziamento di specifici progetti⁷;
- contributi volti principalmente a promuovere marchio e immagine del donatore (sponsor);
- prestiti;
- titoli di solidarietà.

⁶ Per quanto riguarda le donazioni in natura, si pone di solito il problema della determinazione del prezzo del bene donato per stabilire il vantaggio fiscale per il donatore. La legislazione australiana, ad esempio, prevede tre schemi differenti. Secondo il *Register of Cultural Organisations*, che include oltre 600 istituzioni culturali, si ammette il vantaggio fiscale solo per le proprietà acquisite entro dodici mesi dalla donazione e limitatamente alla somma minore tra il prezzo d'acquisto e il valore di mercato corrente. Con lo schema denominato *Cultural Gifts Program*, l'esenzione fiscale è commisurata al valore di mercato (stimato da diversi certificatori ufficiali) dell'oggetto d'arte donato a gallerie e musei pubblici. Infine, attraverso il *Cultural Bequests Program* i beni artistici donati per legato a gallerie, musei e biblioteche non sono soggetti all'imposta sulla trasmissione di ricchezza e sui guadagni di capitale (Schuster 1999).

⁷ Ad esempio, la legislazione introdotta in Cile nel 1990 – *Ley de Donaciones Culturales*, nota anche come «legge Valdés» – prevede che un donatore possa godere di un credito d'imposta pari al 50% della somma erogata a un'istituzione culturale (con il limite massimo del 2% del reddito imponibile), solo se lo specifico progetto presentato al governo congiuntamente dal donatore e dal beneficiario sia stato approvato sulla base di una serie di criteri. La legge prevede inoltre che in tutte le pubblicazioni e le forme di pubblicità relative al progetto appaia esplicitamente il contributo indiretto dello Stato per la sua realizzazione (Schuster 1999).